



ORDINANZA N. 21 del 13/08/2025

Oggetto: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) e ZANZARA COMUNE (*Culex pipiens*)

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

Considerato che in Italia nel 2007, nel 2017, nel 2023 e nel 2024 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya e Dengue, e che si riscontrano frequentemente casi di West Nile, eventi che costituiscono situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

Dato atto che le arbovirus comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenirne e limitarne la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato che:

la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";

la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

peraltro, l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, che comporta un impatto non trascurabile sull'ambiente, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzare, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie a trasmissione vettoriale o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, sentito il Dipartimento di Sanità Pubblica, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili e urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed



ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, strutture sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale (gommisti, autodemolizioni, ecc.);

Considerato che gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale, e che in particolare l'Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visti

- ~ il R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
- ~ la Legge Regionale 4 maggio 1982 n.19, e successive modificazioni;
- ~ la Legge 23 dicembre 1978, n.833;
- ~ l'art.50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.267/2000, e successive modificazioni;
- ~ il Regolamento (UE) n.528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;
- ~ il DPR 6 ottobre 1998 n.392 Presidi Medico Chirurgici;
- ~ il Decreto Legislativo 2 novembre 2021 n.179 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n.528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi";
- ~ la Deliberazione di Giunta Regionale n.145 del 7 febbraio 2022;
- ~ le "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2024";
- ~ la Deliberazione di Giunta Regionale n.518 del 7 aprile 2025 ad oggetto "Approvazione del Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi – anno 2025"
- ~

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI, ED AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROPRIETARI, AFFITTUARI, O CHE COMUNQUE ABBIANO L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE ALL'APERTO DOVE ESISTANO O SI POSSANO CREARE RACCOLTE D'ACQUA METEORICA O DI ALTRA PROVENIENZA

Ognuno per la parte di propria competenza, di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento



- giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.
La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
 4. **tenere** sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 5. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
 6. **evitare** che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 7. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
 8. **all'interno dei cimiteri**, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.
I gestori dei cimiteri dovranno inoltre provvedere a rimuovere tutti i potenziali focolai larvali eliminabili, nonché ad effettuare adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e, comunque, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Ove possibile, in alternativa ai trattamenti, si potrà procedere alla chiusura dei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni d'integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
 9. **i conduttori** di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

ORDINA ALTRESI'

1. Ad **AIMAG**, quale gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito del quale cura la manutenzione e pulizia delle caditoie su suolo pubblico, subito dopo ogni intervento di pulizia delle stesse, di provvedere, a propria cura e spese, a depositare in ognuna idoneo prodotto larvicida avente efficacia minima pari a 3-4 settimane. Il Comune di Soliera, a sua volta, provvederà alla distribuzione ordinaria dei prodotti larvicidi in tutte le caditoie pubbliche nel fino al 31 ottobre 2025 e comunque fino a nuova data che venisse stabilita dalla Regione Emilia Romagna, con la periodicità richiesta dal prodotto utilizzato (min. 3-4 settimane).
2. Agli **amministratori condominiali** di comunicare, per ogni condominio amministrato, se variata



rispetto all'anno precedente, la denominazione della ditta incaricata dell'esecuzione dei trattamenti larvicidi, o in alternativa, se i trattamenti non sono effettuati da ditta specializzata, il nominativo del referente che all'interno del condominio si è assunto l'impegno di effettuare i trattamenti stessi;

3. Che l'eventuale esecuzione di trattamenti adulticidi negli spazi privati debba essere comunicata preventivamente mediante l'invio, almeno 5 giorni prima del trattamento, del modulo "COMUNICAZIONE DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA CONTRO LA ZANZARA E ALTRI INSETTI DI INTERESSE PUBBLICO" (Allegato a) ai seguenti enti:
 - a. Comune di Soliera, Servizio Ambiente e Verde Pubblico, Piazza Repubblica n.1, 41019 Soliera (MO), oppure all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it;
 - b. Servizio Igiene Sanità Pubblica del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena all'indirizzo Strada Martiniana n.21, Loc. Baggiovara, 41126, Modena, oppure tramite fax al numero 059- 3963875 oppure mediante PEC all'indirizzo: dsp@pec.ausl.mo.it;
4. Che la ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, ovvero il proprietario/conducente in caso di interventi eseguiti personalmente, anche con impianti fissi automatici, debba sottoscrivere la sezione DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO ADULTICIDA della comunicazione (Allegato b) e disporre con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) l'affissione di appositi avvisi (secondo il modello Allegato c) al fine di garantire la massima trasparenza e informazione alla popolazione interessata;
5. Che i trattamenti adulticidi con nebulizzatori mobili o con impianti fissi automatici possano essere eseguiti, negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione regolamentate per legge, e delle "Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2024", in particolare:
 - ~ effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari, notturne o nelle prime ore del mattino (dalle 19:00 alle 08:00);
 - ~ non trattare con brezza o raffiche di vento superiore a 8 km/h. Sospendere il trattamento in caso di pioggia; evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato, allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - ~ accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - ~ non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
 - ~ - in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa, entro una fascia di rispetto di almeno 300 m, l'apicoltore deve essere avvisato con un congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
 - ~ coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - ~ non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
 - ~ se nell'area sono presenti orti è necessario coprire le verdure dell'orto e gli alberi da frutto con un telo impermeabile durante i trattamenti ed evitare il consumo di frutta e verdura per almeno 3 giorni, o in alternativa lavare frutta e verdura accuratamente prima del consumo;
 - ~ nelle aree confinanti ad asili nido, scuole dell'infanzia e primarie, è vietato il ricorso a trattamenti adulticidi nei giorni e orari di apertura del plesso scolastico;
6. Che i trattamenti adulticidi con nebulizzatori mobili possono impiegare, sia per l'uso professionale che non professionale, esclusivamente prodotti insetticidi che non devono recare in etichetta e in nessuna delle sezioni della Scheda dei dati di Sicurezza, le seguenti frasi di pericolo "H" e "EUH":



- ~ H340 Può provocare alterazioni genetiche
- ~ H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche
- ~ H350 Può provocare il cancro
- ~ H351 Sospettato di provocare il cancro
- ~ H360 Può nuocere alla fertilità o al feto
- ~ H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
- ~ EUH 380 Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
- ~ EUH 381 Sospetto di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani

Inoltre, in etichetta non deve essere presente il pittogramma GHS06;

7. Che nell'impianto fisso automatico di distribuzione possono essere utilizzati esclusivamente prodotti Biocidi o PMC regolarmente autorizzati per questo specifico impiego come adalticidi e/o insetto repellenti per le zanzare;

AVVERTE

~ che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

~ che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dall'art.27, comma 4 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine: per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 50 € ad un massimo di 300 €;

~ che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfezione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati negli Allegati a) e b);

STABILISCE

~ La vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è affidata, per quanto di rispettiva competenza, ai tecnici/operatori dell'AUSL di Modena, al Corpo di Polizia Municipale e al Servizio Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Soliera che potrà avvalersi, per tale compito, anche delle Guardie Ecologiche Volontarie.

La suddetta vigilanza potrà essere esercitata tramite:

- sopralluoghi nelle aree interessate dall'infestazione volti a verificare la presenza di raccolte d'acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfezione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o degli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate;
- verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti secondo i fac-simili riportati negli Allegati;
- controllo, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, del registro dei trattamenti, dei documenti d'acquisto dei prodotti per la disinfezione e/o delle bolle/attestazioni rilasciate



dalle imprese di disinfestazione;

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sulla rete civica comunale, comunicati stampa, affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento, nonché tramite ogni altro mezzo ritenuto necessario e opportuno per la sua divulgazione.

Copia del presente atto può essere richiesta al Servizio Ambiente e Verde Pubblico e all'URP del Comune di Soliera.

INFORMA

Che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile, o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, su indicazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena, si attiverà per l'effettuazione di trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Che per ridurre/eliminare i focolai d'infestazione presenti sul territorio, fatti salvi i casi sopra specificati, il Comune di Soliera utilizzerà esclusivamente metodi di lotta larvicida e non effettuerà alcun trattamento adulticida, al fine di evitare gli effetti collaterali indesiderati derivanti dalla dispersione in ambiente di insetticidi;

DISPONE

Il presente provvedimento è in vigore **dalla data della sua pubblicazione all'albo fino al 31 ottobre 2025 e dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno**; riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto.

La validità del presente atto è a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso contro il presente atto al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegati alla presente ordinanza:

- a) Comunicazione di trattamento adulticida e/o insetto repellente contro la zanzara e altri insetti di interesse pubblico;
- b) Dichiarazione di trattamento adulticida e/o utilizzo di insetto repellenti;
- c) Avviso di trattamento adulticida e/o insetto repellenti in area privata.

Il Sindaco

f.to BAGNI CATERINA